



COMUNE DI TRECCHINA

(Provincia di Potenza)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

NR.	OGGETTO:
25	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE (ART. 20, comma 1° TUSP) – AL 31.12.2019

(30 novembre 2020)

L'anno **duemila venti**, addì **trenta** del mese di **novembre**, alle ore 11:45, nella sala delle adunanze consiliari del comune di Trecchina, a seguito di regolare convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** di prima convocazione ed in seduta pubblica.

L'odierna seduta si svolge con facoltà di partecipazione in video conferenza, così come regolata dal decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 162 del 08.07.2020, ai sensi dell'art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 27/2020.

All'appello nominale risultano presenti i signori consiglieri:

NR.	COGNOME	NOME	Presente		Assente
			In aula Consiliare	In video conferenza	
1	IANNOTTI	LUDOVICO	X		
2	ALAGIA	FRANCESCO			X
3	CASELLA	ANTONIO		X	
4	CRESCI	ANNA	X		
5	D'IMPERIO	GIACOMO	X		
6	GIFFUNI	ROSSELLA		X	
7	MARCANTE	FABIO	X		
8	MESSUTI	PAOLA	X		
9	CANTISANI	RITA CARMELA		X	
10	NOCITO	MASSIMO	X		
11	PAPALEO	MARIA FILOMENA	X		
totale			7	3	
totale			10		1

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale, *dott.ssa Rossella Giffuni*.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *dott.ssa Daniela Tallarico*.

Il Presidente del Consiglio, dà atto che **n. 3** consiglieri risultano collegati in video conferenza sulla piattaforma informatica appositamente predisposta e constatato che il numero dei consiglieri presenti all'odierna seduta è legale, , dichiara la validità della seduta ed aperta la discussione. Introduce, quindi, l'argomento iscritto al *quinto* punto posto all'ordine del giorno.

===

L'assessore **D'Imperio** illustra la proposta, sottolineando che non ci sono novità rilevanti rispetto all'anno passato.

► ore 12:33 rientra in aula il consigliere Nocito. Presenti 10

Prende la parola il Consigliere **NOCITO**, il quale afferma che il Comune di Trecchina sta uscendo dalle società e questo è, a suo avviso, un fallimento per l'Amministrazione Iannotti. Per esempio, "Borghi autentici" era una buona opportunità e Iannotti è entrato e uscito dalla società.

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione;

PREMESSO che il D.Lgs 19/8/2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, che costituisce il nuovo Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), prevede, tra le altre cose, l'obbligo di procedere ogni anno, entro il 31 dicembre, alla ricognizione delle partecipate;

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Trecchina (PZ), con propria deliberazione di Consiglio Comunale 18 del 29.04.2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che, in base all'art. 20, comma 1 del T.U.S.P, le amministrazioni pubbliche, fatta salva la revisione straordinaria, effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Trecchina e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

DATO ATTO che le valutazioni in oggetto devono effettuarsi con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente e, quindi, per quest'anno, **al 31/12/2019**, come ricorda il comma 11 dell'art. 26;

VISTE le Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

DATO ATTO che, con delibera di C.C. n. 11 del 6 aprile 2019, il Comune di Trecchina ha aderito alla società consortile a r.l. ASMEL, con sede in Gallarate (VA), via Carlo Cattaneo, 9.

DATO ATTO altresì che la quota di partecipazione in detta società è pari allo **0,05545%** del capitale sociale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica **allegato A)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO, di conseguenza, che le partecipazioni possedute dal Comune di Trecchina (PZ) alla data del 31 dicembre 2019 sono:

SOCIETA'	QUOTE DI PARTECIPAZIONE Espressa in %	TIPOLOGIA SOCIETARIA	ATTIVITA'
Acquedotto Lucano S.p.A.	0,23	S.P.A.	Servizio Idrico integrato
GAL La Cittadella del Sapere	3,71	Società consortile a responsabilità limitata	Gestione Leader
Borghi Autentici d'Italia – Rete Lucana srl	3,23	S.R.L.	La Società “Borghi Autentici d'Italia – Rete Lucana srl”, costituita con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 3 maggio 2004, è stata sciolta con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 29 dicembre 2010. L'assemblea dei soci ha deliberato di rinviare lo scioglimento della società in attesa di risolvere alcune liti pendenti, per non gravare la società di ulteriori spese cui si andrebbe incontro con la nomina di un eventuale liquidatore. Il processo di scioglimento, pertanto, è stato avviato, ma alla data odierna non ancora concluso
FLAG COAST TO COAST	0,70	Società Consortile a responsabilità limitata	Ente strumentale partecipato
ASMEL	0,05545	Società Consortile a responsabilità limitata	Ente strumentale partecipato

ACCERTATO che il Comune di Trecchina (PZ), con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28 luglio 2009, ha disposto il recesso volontario dalla Società consortile ALLBA srl, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale del Consorzio e l'adesione al Consorzio La Cittadella del Sapere;

PRESO ATTO, tuttavia, che dal Certificato C.C.I.A.A. della società consortile ALLBA srl risulta l'elenco dei soci alla data del 14/07/2009 e tra essi risulta anche il Comune di Trecchina, quale titolare della quota di compartecipazione al capitale sociale di detta società del valore nominale di Euro **129,10** e pari allo **0,13%**;

RITENUTO di ribadire, in questa sede, la volontà di recedere dal **Gruppo di Azione Locale (GAL) “A.I.I.b.a. s.r.l.”**, in quanto svolge attività analoghe a quelle svolte da **La Cittadella Del Sapere S.R.L.**, volontà già manifestata con delibera di C.C. n. 15 del 28 luglio 2009, ma non recepita dalla Società stessa;

PRECISATO che, per ciascuna società partecipata sopra indicata, non vi sono amministratori e/o sindaci nominati dal Comune;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, con verbale n. 18 del 26.11.2020;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Ritenuto provvedere in merito;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: **REGOLARITA' TECNICA - REGOLARITA' CONTABILE**;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli		Contrari		Astenuiti	
10	9	7	Gruppo di maggioranza	2	Cantisani – Nocito	1	Papaleo

Il Presidente proclama il risultato.

DELIBERA

per quanto descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e sostanziale:

- Di **APPROVARE** la ricognizione **al 31/12/2019** delle società in cui il Comune di Trecchina (PZ) detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175, modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, **allegato A**), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di **PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
- Di **MANIFESTARE**, pertanto, l'intenzione di confermare la detenzione delle seguenti partecipazioni:
 - **ACQUEDOTTO LUCANO s.p.a.:** quota di compartecipazione al capitale sociale è pari allo **0,23%**
 - **GAL "La Cittadella del Sapere Srl":** quota di compartecipazione al capitale sociale è pari allo **3,71%**,
 - **FLAG COAST TO COAST Società Consortile a r.l.:** quota di compartecipazione al capitale sociale è pari allo **0,70%**,
 - **ASMEL:** quota di compartecipazione al capitale sociale è pari allo **0,05545%**

per le seguenti motivazioni:

- assenza di caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2 del D. Lgs. 175/2016 e delle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P.;
 - efficienza ed indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
 - partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata;
 - partecipazioni detenute in conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 1, 2, 3 e 6, dall'art. 20, comma 2, e dall'art. 26, commi 7 e 9 del D. Lgs. 175/2016;
- Di **RIBADIRE**, in questa sede, la volontà di recedere dal **Gruppo di Azione Locale (GAL) "A.I.I.b.a. s.c.r.l."** (quota di compartecipazione al capitale sociale pari allo 0,5%), in quanto svolge attività analoghe a quelle svolte da **La Cittadella Del Sapere S.R.L.**, volontà già manifestata con delibera di C.C. n. 15 del 28 luglio 2009;
 - Di **TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
 - Di **COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al MEF – Dipartimento del Tesoro - tramite apposito portale e alla Corte dei Conti sez. Regionale Controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
 - Di **DISPORRE** l'aggiornamento dei dati relativi sul sito web del Comune nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente" - sotto-sezione "Enti controllati";

Infine, attesa l'esigenza di dare celere corso ai rapporti derivanti dal presente provvedimento, la Presidente propone al Consiglio di votare sulla immediata esecutività

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta e condivise le ragioni dell'urgenza;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli		Contrari		Astenuti	
10	9	7	Gruppo di maggioranza	2	Cantisani – Nocito	1	Papaleo

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.



REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/00:	Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/00:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____	_____
<i>f.to Paolo CRESCI</i>	<i>f.to Paolo CRESCI</i>
Lì, 30 novembre 2020	Lì, 30 novembre 2020

=====

Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL Segretario Comunale

f.to dott.ssa Daniela Tallarico

La Presidente

f.to dott.ssa Rossella Giffuni

Il sottoscritto Segretario Comunale;

-Visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

-che la presente deliberazione:

 x è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal / /**202** come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;

 x la presente deliberazione è divenuta eseguibile il **30/11/2020** perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00).

Lì, 202

Il Segretario Comunale

f.to dott.ssa Daniela Tallarico

COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale depositato in atti d'ufficio. ---

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Tallarico

ALLEGATO “A”
Alla delibera di consiglio n. 25 del 30.11.2020

ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.

Data costituzione: 30.07.2002

Inizio attività: 01.03.2003

Data termine: 31.12.2032

Oggetto sociale: la gestione integrata, nel territorio della Regione Basilicata, delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali, o agricoli; la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature; la realizzazione e la gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche; la ricerca e la coltivazione di sorgenti di acque; la realizzazione e gestione degli impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento delle acque, sia civili che industriali; la realizzazione e gestione degli impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei suoi residui; la realizzazione, gestione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque; la raccolta, il trasporto, in conto proprio e in conto utenti, e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali, e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi; l'attività di autoriparazione su mezzi propri; l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque, intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe, la commercializzazione delle attività di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo, ivi comprese: - tutte le attività previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizio idrico integrato. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà creare apposite società di scopo di cui deve detenere l'intero capitale sociale, compiere con carattere di strumentalità al conseguimento dell'oggetto sociale principali operazioni finanziarie commerciali, mobiliari, immobiliari ed ogni attività di servizi, concedendo fidejussioni, ipoteche, avalli, e garanzie reali a favore delle società di scopo di cui sopra; potrà assumere (sempre con l'indicato carattere della secondarietà e della strumentalità), direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese aziende o consorzi aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, nonché fare ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria o comunque utile ai fini della realizzazione degli scopi sociali. Per i servizi assegnati in gestione alla società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative, anche di carattere culturale, per la diffusione della conoscenza e per la conservazione delle opere idrauliche di particolare pregio storico, e per garantire il risparmio e il corretto utilizzo delle risorse idriche.

Capitale sociale: € 21.573.764,00 n. azioni 21.573.764, valore nominale azioni € 1,00;

Il capitale sociale è suddiviso tra n. 119 Comuni, che possiedono complessivamente il 51% di azioni e la Regione Basilicata che possiede il 49% di azioni.

Quota di Partecipazione: **0,23%** del capitale sociale. La partecipazione del Comune di Trecchina (PZ) al capitale sociale di “Acquedotto Lucano S.p.a.” è minoritaria e tale situazione limita fortemente l'attività di controllo verso la partecipata.

Il capitale sociale è suddiviso tra n. 119 Comuni, che possiedono complessivamente il 51% di azioni e la Regione Basilicata che possiede il 49% di azioni

La società Acquedotto Lucano S.p.a. dall'1/12/20103 ha avuto una partecipazione totalitaria nella società "Acquedotto Lucano Progettazione S.r.l." che realizzava, per conto della controllante, studi di fattibilità, di ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni lavori, studi di impatto ambientale, realizzazione di indagini tecnico-economiche ecc.. Nel corso del 2016 è stato attuato un progetto di fusione per incorporazione della

predetta società "Acquedotto Lucano Progettazione S.r.l." e, pertanto, in data 03.03.2016 la società "Acquedotto Lucano Progettazione S.r.l." risulta cessata.

Nessuno degli Amministratori e/o Sindaci viene nominato dal Comune di Trecchina (PZ).

Il Comune di Trecchina, nella società partecipata, non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi.

L'attività della società è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, comma 2, del T.U.S.P.

Non sussistono le condizioni ex art. 20, comma 2, del T.U.S.P.

La società Acquedotto Lucano S.p.a. risponde, inoltre, ai criteri di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, (comma 609, art. 1, della legge 190/2014), è prescritta dal Piano Idrico Integrato Regionale ed è, quindi, obbligatoria.

GAL "La Cittadella del Sapere Srl"

Data costituzione: 31.03.2017, derivante dalla trasformazione del **Consorzio "La Cittadella Del Sapere"** costituito nel 1995.

Data termine: 31.12.2050

Oggetto sociale: ha per oggetto lo sviluppo economico, sociale, rurale e territoriale dell'Area sud occidentale della Basilicata e di altre aree limitrofe ed omogenee, attraverso la realizzazione delle strategie di sviluppo Locale Leader di cui alla Misura 19 - Sviluppo Locale di tipo partecipativo del PSR Basilicata 2014-2020, sia mediante l'utilizzo di altri strumenti di intervento e programmi di carattere europeo, nazionale, regionale e locale, ivi comprese le sovvenzioni globali. La società intende realizzare e promuovere iniziative di qualunque settore, atte a valorizzare sotto ogni aspetto e in ogni forma opportuna le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato del territorio interessato, inteso quale zona rurale dotata di una propria identità e caratterizzazione, fondata sull'animazione, sull'orientamento e sul potenziamento delle forze endogene economiche, sociali e culturali;

Capitale sociale: € 200.220,00

Il capitale sociale è suddiviso tra Enti Pubblici che possiedono complessivamente il 49% di quote e Soggetti privati che possiede il restante 51% di quote.

Quota di Partecipazione: **3,71%** del capitale sociale.

La partecipazione del Comune di Trecchina al capitale sociale di "**La Cittadella del Sapere Srl**" è minoritaria e tale situazione limita fortemente l'attività di controllo verso la partecipata.

Con verbale a rogito del Notaio Guerriero del 31 marzo 2017, rep. n. 6116, racc. 4500 è stata deliberata la trasformazione eterogenea del Consorzio "**La Cittadella del Sapere**" in "**La Cittadella del Sapere Srl**". Nessuno degli Amministratori e/o Sindaci viene nominato dal Comune di Trecchina (PZ).

La partecipazione al **GAL "La Cittadella del Sapere Srl"** è finalizzata alla partecipazione e realizzazione di tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Basilicata 2014/2020, per accedere alle risorse dell'iniziativa LEADER, in continuità con le precedenti programmazioni in materia di sviluppo rurale e locale per l'accesso, quindi, ai finanziamenti di cui alla **Misura 19** e relative sottomisure o ad altri possibili interventi individuati dal PSR Basilicata 2014-2020.

Il Comune di Trecchina nella società partecipata non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi

L'attività della società è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, comma 2 e 6, del T.U.S.P.

Non sussistono le condizioni ex art. 20, comma 2, del T.U.S.P.

“FLAG COAST TO COAST” SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.

Anno di costituzione: 14/02/2017

Data termine: 31/12/2040

Oggetto sociale: rafforzare lo sviluppo a lungo termine delle zone di pesca, migliorarne la qualità della vita integrando azioni rivolte alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, alla qualificazione dell’offerta e accessibilità ai servizi per la collettività, al rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale, alla valorizzazione delle risorse locali, creando opportunità occupazionali e reddituali

Capitale sociale: € 30.000,00

Il capitale sociale è suddiviso tra Enti Pubblici e Soggetti privati.

Quota di Partecipazione: € 210,00, pari allo **0,70%** del capitale sociale. La partecipazione del Comune di Trecchina al capitale sociale di "**FLAG COAST TO COAST S.c.r.l.**" è minoritaria e tale situazione limita fortemente l'attività di controllo verso la partecipata.

Nessuno degli Amministratori e/o Sindaci viene nominato dal Comune di Trecchina.

Il Comune di Trecchina nella società partecipata non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi.

BORGHI AUTENTICI LUCANI

RETE LUCANA s.r.l

Anno di costituzione: 2004

Data termine: _____ società in liquidazione

Oggetto sociale:

La società ha ad oggetto:

- la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato dei Comuni interessati al modello "Borghi autentici d'Italia" attraverso lo sviluppo di infrastrutture di tipo commerciale e turistico;
- al fine di favorire il risanamento urbanistico e ambientale e la valorizzazione del centro storico e per elevare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e agli ospiti: l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, l'adattamento, l'arredo di beni immobili da adibire alla ricezione turistica e commerciale;
- la promozione e il coordinamento di interventi di trasformazione urbana eventualmente anche in coerenza di quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 267/2000;
- la gestione diretta o per il tramite di terzi di impianti e servizi turistici ricettivi e alberghieri;
- la stipula di contratti attivi e passivi finalizzati alla realizzazione di reti locali di ospitalità d'eccellenza secondo il modello "Borghi Autentici d'Italia";
- la gestione, in concessione, di interventi e servizi pubblici ad essa demandati dalla Pubblica Amministrazione, quali ad esempio non esaustivo: attuazione di piani particolareggiati e di recupero nel centro storico urbano, impianti sportivi e ricreativi, trasporti urbani, porti turistici e servizi di diporto;
- l'attività editoriale nei settori in oggetto, con espressa esclusione dei quotidiani;
- la promozione e l'organizzazione di spettacoli, manifestazioni e simili.

Capitale sociale: € 31.000,00

Il capitale sociale è suddiviso tra il Comune di Trecchina (3,23%) e il Comune di Nova Siri (96,77%).

Quota di Partecipazione: 3,23% del capitale sociale.

La partecipazione del Comune di Trecchina al capitale sociale di "**Borghi Autentici Lucani – Rete Lucana s.r.l.**" è minoritaria e tale situazione limita fortemente l'attività di controllo verso la partecipata.

Nessuno degli Amministratori e/o Sindaci viene nominato dal Comune di Trecchina.

Il Comune di Trecchina nella società partecipata non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi.

Con delibera n. 43 del 29/12/2010, il Consiglio Comunale ha deliberato la dismissione della partecipazione del Comune di Trecchina nella società, disponendo per lo scioglimento anticipato della stessa.

L'Assemblea della Società, in data 22 aprile 2011, ha deliberato di rinviare lo scioglimento della società in attesa di risolvere alcune liti pendenti, per non gravare la società di ulteriori spese cui si andrebbe incontro con la nomina di un eventuale liquidatore.

Il processo di scioglimento avviato non è, allo stato attuale, ancora concluso. Si provvederà a verificarne lo stato.

GAL "A.L.L.B.A. S.C.R.L."

Anno di costituzione: 1991

Data termine: 31.12.2030

Oggetto sociale: finalità consortili e si propone, in via prioritaria, di indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione nell'area Sud-Occidentale della Basilicata, pur svolgendo comunque la propria attività su tutto il territorio europeo, in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo europei, nazionali, regionali, provinciali e locali.

Capitale sociale: € 100.000,00

Il capitale sociale è suddiviso tra Enti Pubblici e Soggetti privati.

Quota di Partecipazione: € 129,10 pari allo 0,13% del capitale sociale. La partecipazione del Comune di Trecchina al capitale sociale di "A.l.l.b.a. s.c.r.l." è minoritaria e tale situazione limita fortemente l'attività di controllo verso la partecipata.

Nessuno degli Amministratori e/o Sindaci viene nominato dal Comune di Trecchina (PZ).

Il Comune di Trecchina nella società partecipata non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi.

Il Comune di Trecchina, con **delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28 luglio 2009**, ha disposto il recesso dal Gruppo di Azione Locale (GAL) "A.l.l.b.a. s.r.l." e l'adesione a "La Cittadella Del Sapere S.R.L."

ASMEL

Via Carlo Cattaneo, n.9 21013 Gallarate (VA)

Anno di costituzione: 23.01.2013

Data termine: 31/12/2050

Oggetto sociale: La società ha per oggetto sociale l'esercizio delle attività e funzioni di Centrale di Committenza di cui agli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e sue successive modifiche ed integrazioni limitatamente agli enti soci - su tutto il territorio nazionale - e assicurando agli stessi il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico.

Potrà pertanto:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici;
- d) svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti socie.
- e) promuovere la diffusione dell'e-procurement verso gli enti attraverso il supporto, la consulenza e la formazione sull'utilizzo delle piattaforme e degli strumenti innovativi di acquisto;
- f) promuovere la diffusione dell'e-procurement fra gli operatori economici che partecipano alle procedure di gare ad evidenza pubblica indette dagli enti;

Assicura inoltre agli enti;

- g) la consulenza in termini di supporto tecnico-organizzativo per lo svolgimento di procedure di gara o attività e progetti correlati;
- h) la formazione sulle tematiche connesse agli acquisti della pubblica amministrazione;
- i) svolgere attività di verifica sulla progettazione delle opere ai fini della validazione del progetto esecutivo, ai sensi delle legislazioni applicabili.

La Società assicura inoltre adeguate economie di scala anche nello svolgimento delle seguenti attività:

- aggiornamento, perfezionamento culturale e informazione degli operatori sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico;
- realizzazione di progetti e/o servizi innovativi;
- promozione della trasparenza nelle diverse fasi del ciclo dell'azione pubblica;
- studio, ricerca e documentazione necessari alla realizzazione del presente scopo.

Capitale sociale: € **610.516,81**

Al capitale sociale possono partecipare esclusivamente Enti locali e/o loro organismi aggregativi.

Quota di Partecipazione: € **338,55**, pari allo **0,05545%** del capitale sociale. (delibera di consiglio n. 11 del 06.04.2019). La partecipazione del Comune di Trecchina al capitale sociale di "**ASMEL S.c.a.r.l.**" è minoritaria.

Nessuno degli Amministratori e/o Sindaci viene nominato dal Comune di Trecchina.